

ORDINANZA N. 18 DEL 23/03/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL PROFILO SANITARIO E AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITA' "LE LAMIE"

LA SINDACA

PREMESSO CHE

- nel territorio di Altamura, in località "Le Lamie", insiste la discarica per rifiuti urbani, individuabile in catasto al foglio di mappa n. 224, particella 91, di proprietà della Società TRA.DE.CO. Srl e gestita dalla stessa con autorizzazione della Giunta Regionale n. 8412 del 30.09.1987 e provvedimenti successivi, posta a servizio del bacino di utenza BA4;
- come ricostruito nella D.G.R. n. 2402 del 19.12.2019, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nel territorio della regione Puglia con Opcm 2450 del 1996, ed a seguito del conferimento al Commissario delegato per l'emergenza ambientale dell'incarico nel 2002 di completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e al riutilizzo, mediante la localizzazione dei nuovi impianti di titolarità pubblica e, nelle more della realizzazione di tali impianti, di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche privati, è stata autorizzata, con decreto commissariale 338/CD del 2002, la prosecuzione dell'attività di smaltimento della discarica per rifiuti urbani in agro di Altamura, a servizio del bacino di utenza BA4, mediante allestimento e esercizio del V lotto;
- in considerazione dei principi di autosufficienza e di prossimità dello smaltimento, il Commissario delegato, su istanza della Società TRA.DE.CO., visto il progetto di adeguamento al D.Lgs. 36/2003, con ordinanza n. 29/CD del 20.12.2004, ha autorizzato la prosecuzione, mediante innalzamento delle quote di colmata finale, dell'impianto di discarica controllata per rifiuti urbani di Altamura, unico impianto di smaltimento a servizio del bacino di utenza BA4, fino all'entrata in funzione del nuovo impianto complesso, di titolarità pubblica, per la gestione dei rifiuti urbani del medesimo bacino BA4;
- a seguito del piano di ottimizzazione delle volumetrie già autorizzate trasmesso dalla TRA.DE.CO., il Commissario delegato, con ordinanza n. 54/CD del 31.01.2007, ha disposto

l'avvio della chiusura definitiva dell'impianto di discarica da completarsi entro il 31.12.2007 e ha altresì disposto, "a servizio del bacino di utenza BA4, la prosecuzione transitoria, senza soluzione di continuità e non oltre alla stessa data del 31.12.2007, dell'esercizio dei volumi disponibili residui dell'area di discarica interessata dal IV e V lotto dell'impianto di discarica di Altamura, adeguata al D.Lgs. 36/2003, con la conclusiva ridefinizione del profilo complessivo finale, senza superare le quote già autorizzate con ordinanza commissariale n. 29/CD/2004...".

- presso la suddetta discarica, su delibera dell'Assemblea dell'ATO BA4, la Provincia di Bari con ordinanza n. 40/DP del 27.12.2007 ha disposto la proroga dell'utilizzazione per ulteriori tre mesi, a partire dal 01.01.2008, al fine del necessario raggiungimento del profilo complessivo finale, senza superamento delle quote già autorizzate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;
- in forza della su indicata ordinanza della Provincia di Bari, che ha previsto la cessazione dei conferimenti in data 31.03.2008, il gestore aveva l'obbligo di avviare le procedure di chiusura previste dal D.Lgs. 36/2003, come da progetto di chiusura finale autorizzato, e di attuare la fase di post gestione dell'impianto in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003, adottando un monitoraggio sui parametri e secondo le frequenze di cui alla tab.2, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed intervenire tempestivamente in presenza di anomalie e criticità ambientali con l'adozione delle necessarie misure correttive;
- il Servizio Ambiente della Provincia di Bari (oggi Città Metropolitana di Bari) ha più volte sollecitato dal 2013 la società TRA.DE.CO. Srl a completare gli interventi necessari alla chiusura definitiva di detta discarica, nonché a seguito di sopralluogo dal cui verbale è emerso "che non risultano rispettate le previsioni progettuali né le prescrizioni di legge", con nota prot. 86733 del 11.06.2014, ha diffidato ex art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/2006 la Società a provvedere al ripristino di condizioni conformi al progetto di chiusura e gestione post-operativa approvato con ordinanza del Commissario delegato;
- la società Tra.de.co. Srl, proprietaria e gestore dell'impianto di discarica in oggetto, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 112 del 08.10.2018, con la nomina a curatori dei sigg.ri Trisorio Liuzzi Giuseppe e Zito Gabriele;
- su incarico della Curatela fallimentare, prontamente interpellata dall'amministrazione comunale sul punto, è stato affidato all'ing. Baruchello Gian Mario accertamento peritale relativo alla condizione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame. In esso vengono evidenziate irregolarità gestionali "post mortem" come si evince dai seguenti stralci della consulenza:
- "....In data 17.01.2019 è stato effettuato il primo sopralluogo presso la sede e la discarica della società TRADECO nel Comune di Altamura" da cui è emerso:
- "A. stato di abbandono del sito nel suo complesso;
- B. Non completa integrità del telo di sigillatura superiore (presenza di lacerazioni e non adeguata sigillatura intorno alle teste di pozzo);
- C. Presenza di materiali, rifiuti e mezzi d'opera abbandonati;

- D. Presenza di cisterne contenenti percolato poste all'interno di un bacino di contenimento (vasca di sciagura) impermeabilizzato ma non libero da liquidi e oggetti;
- E. Presenza di una vasca di accumulo di acque di pioggia recintata (da utilizzare come serbatoio di emergenza in caso di incendio) parzialmente ingombra da piante spontanee cresciute in altezza (da rimuovere per proteggere la tenuta dei teli impermeabili);
- F. Presenza di parti di impianto per l'estrazione ed il trattamento del biogas non collegate tra di loro: infatti si vedono numerose teste di pozzo non collegate alla rete, il macchinario per estrazione posto sopra il corpo discarica incompleto e non collegato ai pozzi; una torcia di combustione abbandonata e anch'essa non collegata;
- G. Mancanza di profilatura del sito adeguata ad allontanare le acque meteoriche attraverso un sistema di pendenze (si vedano i numerosi ristagni di acqua al di sopra del telo);
- H. Mancata manutenzione degli strati erbosi di protezione delle sponde;
- I. Presenza di sponde laterali non coperte con terreno e non inerbite;
- J. Presenza di edifici (zona uffici e servizi), basamenti in cemento, tutti in presenza di rifiuti e altri materiali abbandonati;
- K. Recinzione non completamente integra;
- L. Presidi antincendio da verificare.
- ...sono stati individuati 8 pozzi di raccolta del percolato...Dai rilievi emerge che il quantitativo di percolato presente può essere stimato in circa il 10 12% del volume "umido", che corrisponde a circa 100.000,00 130.000,00 mc di refluo da asportare ed avviare a trattamento presso impianti esterni.
- ...Da tutto quanto precede emerge la necessità di intervenire sul sito di discarica effettuando almeno:
- I. Rimozione di tutti i materiali abbandonati sia r<mark>ifiuti che m</mark>ateriali recuperabili (es. ferro);
- II. Pulizia, scotico, taglio erbe;
- III. Manutenzione della recinzione;
- IV. Asportazione e smaltimento del percolato (100.000,00-130.000,00);
- V. Riempimento, profilatura, sagomatura dell'intera superficie costituita di bacini di discarica (12.000 mq), costituzione delle pendenze ai fini della regimentazione delle acque meteoriche;
- VI. Realizzazione capping sull'intera superficie in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. 36/2003);
- VII. Costituzione/riattivazione rete di monitoraggio e controllo (pozzi di monitoraggio);
- VIII. Riattivazione/ricostituzione presidi antincendio.
- ...Si ritiene in primo luogo necessario ed urgente effettuare la ripetizione delle analisi chimiche eseguite negli anni precedenti in modo da verificare lo stato ambientale della falda acquifera.

Infine, appare fondamentale approntare un piano di interventi, soprattutto la realizzazione del capping superficiale e per contrastare lo stato di complessivo abbandono del sito; infatti il protrarsi di questa situazione potrebbe esporre l'area ai seguenti rischi potenziali:

- A. <u>Intrusione</u>: specialmente in corrispondenza della zona di recinzione non perfettamente integra;
- B. <u>Incendio</u>: sia nelle aree caratterizzate da vegetazione spontanea disseccata, che in corrispondenza delle superfici rivestite con il telo HDPE non protetto superiormente (in sostanza tutta la superficie del corpo discarica);
- C. <u>Infiltrazioni delle acque meteoriche</u>: dalle lacerazioni e dalle discontinuità del telo impermeabile in HDPE con conseguente aumento del quantitativo di percolato;
- D. <u>Eccessivo battente di percolato sul fondo</u>: della discarica con conseguenti rischi di infiltrazione".

VISTO

- il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, dr.ssa Annachiara Mastrorilli, n. 9523/19 rgnr. del Tribunale Civile e Penale di Bari – Sezione GIP con cui è stato disposto il sequestro preventivo della discarica in esame;

RILEVATO CHE

- secondo quanto si evince dal provvedimento di sequestro sopra richiamato, i curatori fallimentari in data 21.02.2019 hanno segnalato che "non risulta che la società abbia ritualmente posto in essere le attività di chiusura definitiva, a decorrere dal quale inizia il periodo di post-gestione";
- il decreto di sequestro riporta altresì che "dall'analisi dei pozzi effettuati in data 11 e 12 giugno 2019, dall'ARPA Puglia e dal NOE (in particolare n. 5 pozzi deputati al monitoraggio della acque sotterranee sottese alla discarica, di cui n. 2 di monte idraulico (PM-vecchio lotto interno e PM-nuovo lotto esterno) e n. 3 di valle (PV-nuovo lotto esterno, PV-vecchio lotto interno c/o pesa e PV-nuovo lotto interno)) emergeva (cfr. certificati di analisi datati 16.07.2019) che:
- nel pozzo di monte idraulico (denominato PM-vecchio lotto interno), vi era il superamento del valore limite tabellare per il parametro manganese (354 μg/l contro il V.L. 50 μg/l),
- nei pozzi a valle idraulica (denominati PV-nuovo lotto interno e PV-vecchio lotto interno c/o pesa) si registravano i superamenti dei valori limite tabellari rispettivamente per il parametro nitriti (1660 μg/l contro il V.L. 500 μg/l) e per i parametri ferro (6189 μg/l contro il V.L. 200 μg/l), manganese (3420 μg/l contro il V.L. 50 μg/l) e nichel (46 μg/l contro il V.L. 20 μg/l), oltre al parametro benzene (1,8 μg/l contro il V.L. meno/uguale a 1 μg/l, incertezza più/meno 0,8) con concentrazioni eccedenti il valore limite tabellare, contenute entro i margini di incertezza del dato. ...i risultati analitici di questi ultimi campionamenti ... mostravano sì la presenza a monte idraulico in concentrazioni eccedenti del parametro manganese, ma a valle idraulico si ritrovava lo stesso parametro manganese in concentrazioni decuplicate e nel contempo si rilevavano concentrazioni elevate dei parametri nitriti, ferro e nichel molto oltre il valore limite di legge, che fa presupporre un contributo inquinante rinveniente dal corpo di discarica che si disperde nella falda acquifera. (si

suggeriva quindi un approfondimento delle analisi delle acque sotterranee e della natura del percolato in discarica)". Si evidenzia, inoltre, che non è stato possibile procedere all'ulteriore campionamento previsto in novembre 2019, in quanto l'amministratore unico della società TRA.DE.CO. ha dichiarato l'indisponibilità per ragioni economiche-finanziarie a fornire assistenza e mezzi di supporto al campionamento;

- secondo quanto risultante dalla nota dei curatori fallimentari prot. n. 64767 del 17.09.2019, in data 26.07.2019 la curatela del fallimento procedeva alla restituzione del bene discarica all'Amministratore Unico della società Tra.de.co. Srl, sig. Raffaele Loglisci, consegnando le chiavi di accesso alla discarica e quelle relative agli impianti;
- il provvedimento di sequestro fa riferimento tra l'altro all'informativa del NOE di Bari del 11.11.2019, in seguito a sopralluogo congiunto del NOE e dell'ARPA Puglia, Servizio Territoriale Bari-BAT nella persona dell'ing. Gravina Giuseppe, in cui si constatava quanto si riporta in stralcio:
- "a. non veniva completata la copertura superficiale finale del corpo dei rifiuti abbancati in conformità al D.Lgs. n. 36/2003.

In particolare risultava...che su n. 5 lotti della discarica è stata posata una guaina impermeabile in HDPE, di colore nero, e sulla stessa veniva realizzata una copertura in terreno vegetale di cui non è stato possibile accertare natura, spessore e composizione.

Infatti, la copertura superficiale su questi n. 5 lotti non veniva realizzata a regola d'arte, in quanto erano evidenti sugli stessi gli effetti del dilavamento delle acque meteoriche che portavano alla luce la guaina impermeabile sottostante in più punti.

Oltre ai lotti sopra descritti, un altro consistente lotto della discarica risultava essere coperto in maniera temporanea con la sola guaina impermeabile in HDPE con sporadiche presenze, al di sopra, di terreno vegetale.

Pertanto la discarica complessivamente era priva di copertura superficiale finale per la messa in sicurezza della discarica e la sua nuova destinazione d'uso ed alla cui esecuzione, peraltro, è asservito l'inizio della fase di post-gestione del sito...

- ...si rilevava lo stato di generale abbandono della discarica con conseguente crescita di formazioni erbacee spontanee che radicando sull'esiguo e sporadico terreno vegetale possono con le loro radici perforare il telo impermeabile.
- b. Era assente del sistema di raccolta, convogliamento e combustione (in torcia) / valorizzazione (impianto di recupero energetico) delle emissioni gassose (c.d. biogas) che si dovessero ingenerare dal corpo dei rifiuti, in quanto si riscontravano tubazioni in uscita dal telo impermeabile predisposti per la captazione del biogas, che immettevano direttamente in atmosfera.
- c. Mancavano informazioni sulla gestione del percolato generato dalla discarica, sulle quantità prodotte sulle modalità di smaltimento."
- dal decreto di sequestro si desume inoltre che il percolato di discarica prodotto dal 2015 non viene più raccolto presso i pozzi di raccolta e smaltito presso gli impianti autorizzati, contravvenendo a quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2003, che al punto 2.3 dell'allegato 1 recita che "il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per

tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto".

- come affermato in giurisprudenza (Cass. n. 54523 del 14.06.2016) e richiamato dal decreto di sequestro, l'attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase di gestione post operativa, rispetto alla quale è configurabile la responsabilità del soggetto gestore per l'intero ciclo di vita della discarica, dalla fase di gestione operativa fino alla fase post operativa. E, infatti, la disciplina di settore, ossia il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 art. 2 comma 1 lett. o) individua il gestore come il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa;

VISTO

- il verbale trasmesso dalla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con protocollo A00-090/17/12/2019 n. 16612, relativo all'incontro tenutosi in data 05.12.2019 presso gli Uffici della Regione Puglia, che "in considerazione dei superamenti rilevati nelle acque di falda nei pozzi a valle idrogeologica e dello stato di abbandono generale dell'impianto, suggerisce al Sindaco di valutare, con il supporto di ARPA Puglia e ASL Bari, l'adozione di ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del TUEL, con cui diffidare l'amministratore unico della società all'esecuzione delle attività necessarie alla messa in sicurezza della discarica sotto il profilo sanitario e ambientale";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2402 del 19.12.2019 avente ad oggetto "Sostegno agli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza – Impianto di discarica per rifiuti urbani in agro di Altamura in località Le Lamie" in cui si configura "...la criticità ambientale rilevata presso l'impianto di discarica in agro di Altamura, in località "Le Lamie", quale condizione di emergenza di discarica di rifiuti urbani, per la quale è necessario eseguire interventi di messa in sicurezza per evitare rischi per la salute e per l'ambiente" e si assegna al Comune di Altamura un contributo di € 1.000.000,00 per la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza emergenziali della discarica, a titolo definitivo, fermo restando l'onere in capo all'Amministrazione di esperire le procedure previste dalla legge finalizzate al recupero delle somme anticipate, in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga";

CONSIDERATO CHE

- in data 07.05.2020 è stata emessa ordinanza sindacale n. 28/2020, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, con cui si ordinava alla società Tra.de.co. Srl e ai soci di porre in essere con effetto immediato e con carattere di urgenza le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza dei luoghi, nonché le attività di post gestione della discarica;

- alla luce dell'inottemperanza da parte di Tra.de.co. S.r.l. all'ordinanza sopra richiamata, si è reso necessario l'intervento sostitutivo del Comune di Altamura finanziato con contributo regionale dell'importo di € 1.000.000,00 riconosciuto con D.G.R. n. 2402 del 19.12.2019, in danno del soggetto inadempiente, e consistente sinteticamente nelle seguenti attività:
 - verifica della qualità ambientale delle acque sotterranee dai pozzi di monitoraggio della discarica;
 - esecuzione di indagini preliminari ambientali;
 - progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza prioritariamente del lotto 4 tramite regolarizzazione, modellazione e impermeabilizzazione della calotta, adeguamento dell'impianto di biogas mediante rifunzionalizzazione dei pozzi esistenti, installazione di una sottostazione di regolazione e di una torcia statica ad aspirazione, emungimento di percolato, realizzazione di rete di captazione e regimazione acque meteoriche, realizzazione di adeguata recinzione dove mancante;

Si rende in ogni caso necessario e urgente eseguire le seguenti ulteriori attività con riferimento all'intero impianto di discarica:

- 1. rilievo dei livelli di percolato dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo il battente idraulico del percolato;
- 2. estrazione forzata del biogas e gestione della torcia di combustione installata;
- 3. verifica e controllo dell'integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l'accesso;
- 4. sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero danneggiare il telo in HDPE;
- 5. riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE e regimentazione delle acque meteoriche al fine di minimizzare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato;
- 6. gestione e contenimento dei fenomeni di trasudazione di percolato lungo la scarpata di confine del lotto 4, posta a sud-est, e in corrispondenza del margine sud-ovest del lotto 5, prevedendo specifici interventi di impermeabilizzazione di tali superfici al fine di arginare le fuoriuscite di percolato, che sono oggi raccolte nella vasca presente sul lato sud dell'impianto e gestite come rifiuto;

nonché tutte le indagini necessarie al fine di verificare lo stato di qualità ambientale complessivo del sito e porre in essere, in presenza di una potenziale contaminazione, le conseguenti azioni di ripristino per contrastare la minaccia per la salute e/o l'ambiente, il tutto in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

- il TAR Puglia, sede di Bari, sez. I, con sentenza n. 125 del 21.01.2021, ha respinto il ricorso n. 1464/2020 R.G. proposto per l'annullamento dell'ordinanza n. 28 del 07.05.2020, con la quale la Sindaca del Comune di Altamura ha ingiunto fra gli altri all'amministratore unico della Tradeco S.r.l. di porre in essere con effetto immediato e con carattere di urgenza le

necessarie misure di prevenzione ovvero messa in sicurezza dei luoghi, nonché le attività di post gestione della discarica;

- il TAR Puglia, sede di Bari, sez. I, con sentenza n. 1227 del 28.09.2020, ha dichiarato irricevibile e infondato nel merito il ricorso, presentato dai soci della Tra.de.co., avverso l'ordinanza sindacale n.28 del 07.05.2020;
- la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4384 del 08.06.2021, ha respinto il ricorso in appello proposto dalla società Tradeco S.r.l. per la riforma ovvero l'annullamento, previa cautela, della sentenza del TAR Puglia n. 125 del 21.01.2021, dichiarando l'appello infondato, nel senso che sia la società sia la curatela sono obbligati a provvedere per le motivazioni così articolate:
- "...la curatela fallimentare ha la custodia dei beni del fallito. Di conseguenza, anche se non prosegue l'attività imprenditoriale, riveste la qualità di detentore dei rifiuti ad essa relativi, e non può lasciarli abbandonati, ma deve metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero. Ciò perché l'inquinamento, costituisce una 'diseconomia esterna' generata dall'attività di impresa, e quindi un passivo ad essa inerente, che deve ricadere sulla massa dei creditori dell'impresa così come essa dell'attivo fallimentare si avvantaggia; i relativi obblighi e responsabilità...sono di diritto pubblico, e quindi atti di dismissione dei beni da cui essi derivano, ovvero nel caso di specie della discarica per cui è causa, anche se legittimamente adottati in base all'art. 104 ter citato, vanno considerati come atti privatistici, non dismissivi della relativa responsabilità;

ne consegue che la curatela non può ritenersi liberata dalle responsabilità connesse alla discarica per il solo fatto di avere rinunciato a liquidarla nel senso visto;

tuttavia ciò non toglie che la società, alla quale come si è visto il bene è stato materialmente restituito, sia a sua volta obbligata alla messa in sicurezza della discarica in questione, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti che vi sono depositati. Infatti, non si può negare che – anche a prescindere dalle responsabilità ricollegabili alla sua gestione pregressa - tale società sia tornata ad essere detentrice della discarica, con gli obblighi che a questa posizione si riconnettono...";

- la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4383 de 08.06.2021, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dai soci della società Tradeco S.r.l. Michele Columella, Vincenzo Fiore, Grazia Anna Maria Columella, Saverio Columella e Eco Sud S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza di primo grado del TAR Puglia n. 1227/2020 che aveva deciso l'impugnativa dell'ordinanza sindacale n. 28/2020, accogliendo il terzo motivo dell'appello riguardante la "Violazione dell'articolo 2495 secondo comma del codice civile. Violazione dei principi in materia di autonomia della responsabilità patrimoniale della società di capitale rispetto a quella dei singoli soci" con le specificazioni di seguito riportate:
- "...nel caso in esame, sulla base degli atti e dei documenti di causa, non vi può essere dubbio alcuno che il soggetto responsabile dell'inquinamento, in virtù del c.d. fattore della

produzione, sia la s.r.l. TRA.DE.CO., la quale [...] ha gestito la discarica, essendone anche l'esclusiva proprietaria.

[...] Ciò che è rilevante affermare in questa sede, tuttavia, è il principio di concorrenzialità tra le responsabilità dei diversi soggetti che a vario titolo sono (o sono stati) coinvolti nelle fattispecie di danno e di pericolo per l'ambiente.

Si avrà così che, rispetto al curatore fallimentare, rileveranno gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico [...] [dalle quali] non può ritenersi liberata per il solo fatto di aver rinunciato a liquidare [la discarica].

[...] La responsabilità della curatela non elide, comunque sia, la responsabilità della società o dei soggetti che, agendo per essa, hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l'ambiente.

[...] Si ricava che la responsabilità per cui è causa è certamente imputabile agli amministratori e a coloro che, pur essendo soci, hanno formalmente rivestito la carica di amministratori o di fatto si siano ingeriti nell'amministrazione della società.

EVIDENZIATO che nonostante i tentativi esperiti dall'avvocato incaricato da quest'Ente, non è stato possibile reperire atti e documenti idonei a individuare soci o soggetti anche diversi dagli amministratori della società che avrebbero svolto compiti di gestione o comunque decisionali analoghi a quelli dell'amministratore;

RITENUTO necessario procedere, come raccomandato dal Consiglio di Stato, con l'adozione di un nuovo provvedimento volto ad ordinare nuovamente l'esecuzione delle necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza dei luoghi, in riferimento alla discarica per rifiuti urbani sita in agro di Altamura in località "Le Lamie", ai soggetti cui riferire il "principio chi inquina paga" che, non disponendo di atti e documenti idonei a identificare soci o soggetti anche diversi dagli amministratori della società che avrebbero svolto compiti di gestione o comunque decisionali analoghi a quelli dell'amministratore, sono evidentemente individuabili negli amministratori che si sono succeduti nel periodo che segue l'ordinanza di chiusura definitiva del Commissario Delegato n. 54/CD del 31.01.2007, e nella stessa curatela fallimentare, oltre che nella società Tradeco S.r.I. nei confronti della quale resta valida ed efficace l'ordinanza sindacale n.28 del 07.05.2020;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di eliminare la grave e persistente situazione di pregiudizio e pericolo tanto per l'ambiente, la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita: "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

VISTI

- Il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- al **Sig.** _____, nato ad _____ il ____ ed ivi residente in ______ n. ____, in qualità di socio Amministratore Unico della società Tra.de.co. S.r.l. dal 23.09.2014 al 28.12.2017;

- al **Sig.** ed ivi residente alla via ed ivi residente alla via , n. in qualità di Amministratore Unico della società Tra.de.co. S.r.l. dal 23.11.2009 al 23.09.2014;

- al **Sig.** alla via ed residente a alla via n. in qualità di Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Tra.de.co. S.r.l. dal 31.01.2007 al 20.10.2008;

- alla CURATELA FALLIMENTARE della "Tra.de.co." S.r.l. nelle persone di:

Prof. Avv.
in via
n. pec:
pott.
n. on studio a
iii , con studio a
in via
ii , con studio a
ii in via
iii , con studio a
iii ,

di porre in essere "ad horas", con effetto immediato e con il carattere dell'urgenza, le necessarie misure di prevenzione/messa in sicurezza dei luoghi, in riferimento alla discarica per rifiuti urbani sita in agro di Altamura in località "Le Lamie", individuabile in catasto al foglio di mappa n. 224, particella 91 (ente urbano della superficie di ha 12.19.57), di proprietà della società Tra.de.co. S.r.l., assegnando specifica priorità alle seguenti azioni ulteriori rispetto all'intervento avviato e svolto dal Comune di Altamura, in via sostitutiva al soggetto inadempiente all'ordinanza sindacale n. 28/2020:

- 1. rilievo dei livelli di percolato dai pozzi di raccolta e successiva estrazione al fine di portare al minimo il battente idraulico del percolato;
- 2. estrazione forzata del biogas e gestione della torcia di combustione installata;
- 3. verifica e controllo dell'integrità della recinzione della discarica al fine di impedire l'accesso;

- 4. sfalcio delle erbe infestanti sul corpo dei rifiuti, al fine di evitare eventuali incendi che potrebbero danneggiare il telo in HDPE;
- 5. riparazione di eventuali discontinuità nel telo in HDPE e regimentazione delle acque meteoriche al fine di minimizzare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche e ridurre la formazione di percolato;
- 6. gestione e contenimento dei fenomeni di trasudazione di percolato lungo la scarpata di confine del lotto 4, posta a sud-est, e in corrispondenza del margine sud-ovest del lotto 5, prevedendo specifici interventi di impermeabilizzazione di tali superfici al fine di arginare le fuoriuscite di percolato, che sono oggi raccolte nella vasca presente sul lato sud dell'impianto e gestite come rifiuto;

nonché tutte le indagini necessarie al fine di verificare lo stato di qualità ambientale complessivo del sito e porre in essere, in presenza di una potenziale contaminazione, le conseguenti azioni di ripristino per contrastare la minaccia per la salute e/o l'ambiente, il tutto in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e comunque innanzi richiamate. Resta inteso che, in considerazione del sequestro delle aree, i soggetti responsabili dovranno preventivamente chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'accesso al sito per dare seguito alla presente ordinanza e che le attività dovranno essere eseguite in modo tale da non interferire né entrare in contrasto con gli interventi già avviati dal Comune di Altamura in via sostitutiva, per l'inadempimento all'ordinanza n. 28 del 07.05.2020 da parte degli obbligati.

AVVERTE

- che, qualora i responsabili non provvedano direttamente agli adempimenti disposti avviando gli interventi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di gg. 15 (quindici) dal ricevimento della presente, gli interventi saranno eseguiti in via sostitutiva dal Comune di Altamura e/o Enti competenti, in danno dei soggetti responsabili con recupero delle somme;
- che il Comune di Altamura si riserva di procedere alla ripetizione degli oneri sostenuti per le attività eseguite e in corso di esecuzione in via sostitutiva al soggetto inadempiente all'ordinanza sindacale n. 28/2020, anche nei confronti dei soggetti destinatari della presente ordinanza;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso:
 - entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
 - entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dal D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i.;
- l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art 650 C.P.;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale del Comune di Altamura di verificare il puntuale adempimento del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Altamura;
- che sia notificata per l'esecuzione:
 - al **Sig.** _____, nato a _____ il ____ ed ivi residente alla via _____ n. ____, in qualità di Amministratore Unico della società Tra.de.co. S.r.l. dall'08.01.2018 ad oggi;
 - al **Sig.** _____, nato a _____ il ____ ed ivi residente alla via _____ n. ___ in qualità di Amministratore Unico della società Tra.de.co. S.r.l. dal 28.12.2017 al 08.01.2018;
 - al **Sig.** ed ivi residente in n. in qualità di socio Amministratore Unico della società Tra.de.co. S.r.l. dal 23.09.2014 al 28.12.2017;
 - al **Sig.** ed ivi residente alla via ed ivi residente ed iv
 - al **Sig.** alla via alla via ed residente a alla via n. alla via n.
 - alla **CURATELA FALLIMENTARE** della "Tra.de.co." S.r.I. nelle persone di:
 - Prof. Avv. III, nato a IIII, nato a III, nato a IIII, nato a III, nato a III,
- che per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza sia inviata:
 - a **S.E IL PREFETTO DI BARI** pec: prefettura.prefba@pec.interno.it;
 - alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI -

pec: prot.procura.bari@giustiziacert.it

- al CUSTODE GIUDIZIARIO della discarica c.da Le Lamie Altamura pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
- allla REGIONE PUGLIA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it;
- alla CITTA' METROPOLITANA DI BARI SERVIZIO AMBIENTE -

pec: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puqlia.it;

• all'ARPA PUGLIA - DIREZIONE SCIENTIFICA -

pec: dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

• alla ASL/BA - SISP AREA NORD - pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it;

 al COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE – Nucleo Operativo ecologico di Bari – pec: sba37124@pec.carabinieri.it;

• al **COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ALTAMURA -**

pec: tba27763@pec.carabinieri.it;

• al COMANDO DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI ALTAMURA -

pec: polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it;

• al **DIRIGENTE II SETTORE COMUNE DI ALTAMURA -**

pec: dirigente.ffaustino@pec.comune.altamura.ba.it;

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO F.to ARCH. GIOVANNI BUONAMASSA

LA SINDACA

